

(su carta intestata azienda)

PROCEDURA PER LA VERIFICA

D.L. n. 127/2021: indicazioni aziendali per la verifica dell'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass a tutti i lavoratori, per accedere al luogo di lavoro

OGGETTO

Procedura per il controllo degli accessi ai fini del possesso del Green Pass (DL 127 del 2021)

SCOPO

Lo scopo di questa procedura è quello di definire le modalità di controllo degli accessi ai locali aziendali per la verifica del green pass (DL 127 del 2021).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica nei confronti di:

- lavoratori dipendenti (anche occasionali);
- tirocinanti e lavoratori somministrati;
- fornitori;
- lavoratori di imprese appaltatrici, lavoratori di fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi.

RESPONSABILITÀ

- **Datore di Lavoro:** è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura.
- **Incaricato al Controllo:** Responsabile delle attività di controllo previste dalla presente procedura.

STRUMENTI NECESSARI:

- Mascherina chirurgica dell'operatore che effettua la verifica.
- Applicazione "Verifica C19", per effettuare la verifica di validità del green pass.

MODALITÀ OPERATIVE:

Il datore di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D.L. n. 127/2021 che, a partire dal 15 ottobre 2021, impone a tutti i lavoratori l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, per il fatto che lo stesso DL n. 127/2021 rende responsabile l'azienda della verifica, anche per il tramite di "incaricati al controllo" opportunamente nominati,

determina quanto segue:

- la verifica del QR Code del green pass, in formato digitale o cartaceo, nonché l'eventuale richiesta del documento di riconoscimento sia effettuata (**barrare la scelta**):
 - tutti i giorni lavorativi, prima dell'accesso in azienda dei lavoratori;
 - a campione, con la verifica di almeno n. ____ lavoratori presenti;
(per esempio: 1 fino a 3; 3 fino a 10; 5 fino a 20) dell'impresa;
 - prima dell'accesso in azienda per tutti i non dipendenti.

- La verifica del Green Pass sarà effettuata, mostrando la certificazione verde oppure il QR code in formato digitale. Qualora l'incaricato al controllo non abbia certezza dell'identità, potrà chiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità, per controllare la corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla App VerificaC19 o dal documento cartaceo.
- La verifica della certificazione verde Covid 19 non potrà determinare la conservazione di alcun dato, in qualunque forma, ma potrà solo essere annotata l'effettuazione dell'avvenuta verifica.
- L'incaricato inoltre effettuerà controlli anche al personale esterno (ditte appaltatrici, consulenti, tecnici informatici, tecnici di manutenzione ecc.).
- L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127).
- L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.
- L'incaricato al controllo non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- Nei casi in cui via siano soggetti che rifiutano l'esibizione della certificazione o di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, l'incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

SANZIONI:

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

I Datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro

SANZIONI PER I LAVORATORI NON IN REGOLA

Il decreto prevede che "chiunque" svolga una attività lavorativa nel settore privato ha l'obbligo di possedere e di mostrare su richiesta il Green Pass.

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell'accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fin dal primo giorno.

L'assenza ingiustificata deve essere comunicata immediatamente al datore di lavoro interessato.

Ciò comporterà l'assenza di retribuzione e contribuzione e/o altro compenso del lavoratore fino alla presentazione del certificato verde COVID 19 (cd GREEN PASS) e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il lavoratore manterrà di diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

_____, li _____

Il legale rappresentante
